



**CITTA' DI CEPAGATTI**  
**PROVINCIA DI PESCARA**  
**SEGRETARIO COMUNALE**

**DETERMINAZIONE N. 20 DEL 15/06/2022**

PROPOSTA N. 712 del 15/06/2022

**OGGETTO:** Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.05.2022. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Impegno di spesa conseguente.

**Premesso che:**

- in data 23.10.2015 veniva notificato e assunto al protocollo comunale n. 22.042 Atto di citazione che chiamava in causa il Comune di Cepagatti innanzi al Giudice di Pace di Pescara per responsabilità ex art. 2051 del Codice Civile a seguito di caduta del ricorrente il giorno 20.12.2014 “ *a motivo della presenza sul manto stradale di una buca di discrete dimensioni*”, per una pretesa risarcitoria di € 4.140,76;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 dell’11.12.2015 si stabiliva di costituirsi nel predetto giudizio e di conferire l’incarico di patrocinio per il Comune di Cepagatti all’Avv. Claudio Frascari del Foro di Pescara;
- con nota pervenuta al protocollo comunale n. 10.820 in data 24.05.2017 l’Avv. Frascari, rimetteva copia della sentenza n. 426/2017 con la quale il Giudice di Pace di Pescara aveva deciso la causa, così stabilendo:
  - *accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto, condanna il Comune di Cepagatti al risarcimento dei danni, in favore dell’attore, pari a € 2.819,47 oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo;*
  - *pone le spese della ctu a carico del Comune di Cepagatti e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell’attore, che si liquidano in complessivi Euro 1.340,98 di cui € uro 135,98 per spese ed Euro 1.205,00 per compenso professionale di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, cap ed Iva come per legge;*
- con nota pervenuta al protocollo comunale n. 12.107 del 13.06.2017, l’Avv. Marco Lacioppa, legale di controparte, trasmetteva il prospetto analitico delle somme dovute dal Comune di Cepagatti in forza della sentenza di cui sopra, per complessivi € 5.148,53, comprensivi di risarcimento danni, interessi, spese legali e spese di CTU;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22.06.2017 si procedeva al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 426/2017 per il predetto importo di € 5.148,53 e con successivo provvedimento del Responsabile del servizio competente n. 197 dell’11.07.2017 si procedeva alla liquidazione delle somme spettanti alla controparte;

**Vista** la nota pervenuta al Prot. comunale n. 5874 del 24.02.2022 con la quale l’Avv. Claudio Frascari, difensore del Comune, chiede, tra gli altri, il pagamento del proprio compenso, maturato in riferimento al giudizio conclusosi con la già citata sentenza n. 426/2017, per i seguenti importi:

- € 783,00 per compensi, come da preventivo presentato e accettato dall’Amministrazione;
- € 117,45 per spese generali 15% su compensi;
- € 36,01 per CAP 4%

per un totale di € 936,46;

**Dato atto**, con riferimento ai profili prescrizionali, che:

- come espressamente enunciato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 30539/2017, Ordinanza n. 10658 del 05.06.2020), la prescrizione presuntiva di tre anni di cui all'art. 2956 c.c. non è invocabile in caso di crediti vantati dai professionisti nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, attesa la necessità per queste di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica che impongono di provvedere ai pagamenti mediante appositi mandati di pagamento, tramite il proprio tesoriere che esige quietanza per ogni pagamento; pertanto, la *ratio* dell'istituto di cui all'art. 2956 citato si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti degli enti pubblici;
- nella fattispecie in esame, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla decisione della lite, ossia dalla pubblicazione della relativa sentenza, intervenuta in data 27.04.2017;

**Rilevato che:**

- per l'incarico in parola, anche se formalmente conferito, non risulta presente alcun impegno di spesa in favore dell'Avv. Frascari, nella contabilità di questo Comune;
- nondimeno, tale incarico era essenzialmente regolato o comunque condizionato dal principio secondo cui il requisito della forma scritta *ad substantiam* dei contratti della P.A. è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta ( *ex multis*: Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 23511/2015; Cass. Civ. Sez. VI Sentenza n. 2266/2012; Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 13913/2019);
- la Corte dei Conti Campania, con la recentissima deliberazione n. 111/2021/PAR, ha avuto modo di ribadire che in assenza di copertura di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre con il funzionario/amministratore che ha ordinato la prestazione. Nondimeno, come previsto dall'art. 191, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, l'ente ha facoltà di riconoscere il debito conseguente nei soli limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente medesimo, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Nell'ambito del procedimento preordinato alla decisione in merito al riconoscere o meno siffatto debito, dovrà tenersi presente il sistema di tutela sia del privato fornitore sia dell'amministratore/funzionario ordinante la spesa, così come delineato dai maggioritari orientamenti della giurisprudenza di legittimità, e le relative possibili ricadute in danno dell'amministrazione medesima. Come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 10798/2015) e confermato da orientamenti successivi della medesima Suprema Corte, l'amministratore/funzionario può tutelarsi mediante l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041 c.c., assolvendo, a tal fine, al solo onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento; il contraente privato fornitore è legittimato ad esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. contro l'ente pubblico *utendo iuribus* dell'amministratore/funzionario suo debitore, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., contestualmente alla (e indipendentemente dalla) proposizione della domanda di pagamento del prezzo nei confronti dell'amministratore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie;
- alla luce del fatto che la prestazione legale è stata indubbiamente resa in favore del Comune, che ne ha tratto pertanto arricchimento, è fortemente presumibile che, in caso venisse proposta l'azione ex art. 2041 c.c. dall'amministratore che ha conferito l'incarico o l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. dal professionista, l'ente rimarrebbe condannato al pagamento delle competenze richieste, con aggravio di costi per interessi e spese legali della relativa procedura;

**Considerato che:**

- per le motivazioni sopra riportate, il Consiglio Comunale, nell'interesse dell'ente, ha ritenuto opportuno procedere al pagamento delle spettanze maturate dall'Avv. Frascari, in riferimento all'incarico conferitogli, che risulta regolarmente portato a termine, previa attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;
- l'Avv. Frascari ha acconsentito ad apportare la riduzione del 10% al proprio compenso, che da € 783,00 scende a € 704,70, e accettando pertanto un importo complessivo di € **842,43**, comprensivo di spese generali 15% e cap;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è stabilito:

*“Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio nascente dall'incarico conferito all'Avv. Claudio Frascari del Foro di Pescara per attività di rappresentanza e difesa di questo Comune nel contenzioso indicato in premessa, per l'importo totale di € **842,43** ;*

*Di dare atto che il debito di cui sopra trova copertura sul capitolo n. 1.129/13 del bilancio corrente esercizio 2022, in conto competenza, che presenta sufficiente disponibilità;*

*Di dare mandato al Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Contenzioso e al Responsabile del Servizio 1° di procedere alla liquidazione e pagamento delle somme oggetto di riconoscimento in favore dell'Avv. Frascari, per un totale di € 842,43;*

*Di autorizzare espressamente l'adozione di apposito impegno di spesa sulle predette somme con l'adozione del presente atto;*

*Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi del comma 5 dell'art. 23 della legge n. 289/2002;*

*Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con la seguente separata votazione... ”;*

**Ritenuto** pertanto, in esecuzione del predetto deliberato, dover procedere all'impegno della somma spettante all'Avv. Claudio Frascari in esecuzione della citata deliberazione di Consiglio Comunale;

**Acquisito** il seguente codice Cig, ai sensi della delibera Anac n. 214 del 27.04.2022:

- Z5136D09B9;

**Rilevato** pertanto che la somma da corrispondere al predetto professionista ammonta a complessivi € 842,43 da imputare sul cap. 1129/13 del Bilancio corrente esercizio in conto competenza;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di dare esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.05.2022, avente ad oggetto “*Art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio*” e per l’effetto di impegnare la somma di € 842,43 in favore dell’Avv. Claudio Frascari con imputazione sul cap. n. 1.129/13 del bilancio di previsione corrente esercizio 2022 in conto Competenza;
- 2) Di dare atto che si procederà alla relativa liquidazione previa presentazione da parte del citato professionista di regolare fattura elettronica di pari importo;
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell’area finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse;

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Stefania Pica – Responsabile del Servizio Contenzioso.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 712 del 15/06/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile PICA STEFANIA in data 15/06/2022.

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 712 del 15/06/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	1129	7	1	01	03	1	10	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	842,43

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 15/06/2022.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 862**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PICA STEFANIA attesta che in data 15/06/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 543 del 15/06/2022 con oggetto:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.05.2022. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Impegno di spesa conseguente.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 15/06/2022.